

= STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MARCO ARGENTANO

Allegato

al Rep.

'B'
97787/43261

===== PREMESSA =====

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità". =====

Articolo 1 – Denominazione =====

È costituita in San Marco Argentano l'Associazione Ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MARCO ARGENTANO ODV" con sede in Via XX Settembre N. 51, San Marco Argentano, Diocesi di San Marco Argentano-Scalea ==

Articolo 2 - Principi ispiratori =====

La Confraternita di Misericordia di San Marco Argentano è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. =====

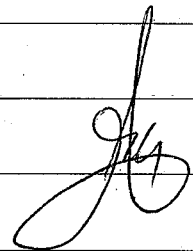
L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. =====

Articolo 3 – Elementi giuridici =====

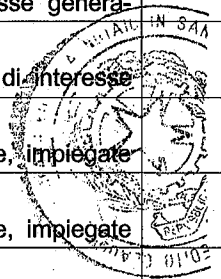
La Confraternita di Misericordia di San Marco Argentano è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella

	sezione a) Organizzazioni di Volontariato. =====	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. =====	
	Articolo 4 – Finalità =====	
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. =====	
	In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: =====	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore"; =====	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; =====	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; =====	
	d) la donazione di organi; =====	

	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizza-	
	ti alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione ac-	
	corta e razionale delle risorse naturali; =====	
	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività	
	di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; =====	
	g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di partico-	
	lare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di inte-	
	resse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazio-	
	ne e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed	
	iniziative di radio/video-diffusione; =====	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religio-	
	so; =====	
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; =====	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata; =====	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a	
	soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====	
	n) iniziative di agricoltura sociale; =====	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed	
	infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al	
	credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distan-	



	za; =====	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata; =====	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; =====	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. =====	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. =====	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare: =====	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta; =====	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. =====	
	c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato. =====	
	Articolo 5 – Attività di formazione =====	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento	

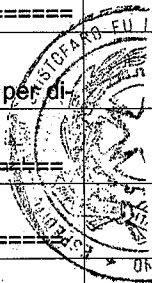


	di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teori-	
	co-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confede-	
	razione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====	
	Articolo 6 – Sezioni =====	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni,	
	previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni	
	potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche nor-	
	me di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita. ===	
	Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche =====	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i	
	rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il	
	proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore". =====	
	Articolo 8 – Stemma =====	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite	
	di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e	
	l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche. =====	
	Articolo 9 – Veste =====	
	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa	
	simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo	
	F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto	
	soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dal-	
	la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====	
	Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale =====	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Miseri-	

	cordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. =	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la parteci-	
	pazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per	
	tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Con-	
	fratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'im-	
	pegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità. =====	
	Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni =====	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la	
	Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se sia-	
	no conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa	
	Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associa-	
	zioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione	
	alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il	
	motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare	
	nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori. =====	
	Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro =====	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli	
	scopi istituzionali da: =====	
	a) quote e contributi degli iscritti; =====	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni; =====	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a soste-	
	gno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî; ==	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali; =====	
	e) donazioni e lasciti testamentari; =====	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale	

	e regionale localmente vigente. =====	
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il si-	
	gnificato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraver-	
	so lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla leg-	
	ge e dallo statuto; =====	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali; =====	
	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui,	
	anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguì-	
	mento degli scopi statuari. =====	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusiva-	
	mente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di	
	solidarietà sociale. =====	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite. =====	
	Articolo 13 – Il volontario =====	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto e-	
	spresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di	
	Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del do-	
	vere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie	
	"Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle o-	
	pere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro	
	carattere morale. =====	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo	
	non occasionale. =====	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	

	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni	
	vigenti. =====	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordi-	
	nato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il	
	volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione	
	nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, am-	
	ministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per di-	
	sciplinare diritti e doveri dei volontari. =====	
	Articolo 14 – Gruppi operativi. =====	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. =====	
	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un	
	rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto. =====	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale del-	
	le Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regola-	
	mento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato. =====	
	===== CAPO - II =====	
	===== REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA =====	
	===== E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI =====	
	Articolo 15 – Iscrizione =====	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di	
	“Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle i-	



	dealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraterni-	
	ta. =====	
	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato	
	nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,	
	comunica la decisione di ammissione all' aspirantato o, con motivazione espresso, il di-	
	niego. =====	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui	
	al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono	
	essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione	
	nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscri-	
	zione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscen-	
	za il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso al-	
	la Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in	
	altra Confraternita. =====	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. ==	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confra-	
	ternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera	
	raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè ri-	
	sulti provata la data di invio. =====	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione	
	della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla =====	
	Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli =====	
	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli	
	effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti	
	Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere auto-	

matico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente

sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera

ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di

voto e di elezione. =====

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo

del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costitui-

scono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e parteci-

pano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione passiva do-

po due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la

maggiore età e il regolare pagamento della quota associativa. =====

La Confraternita prevede la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sost

stentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa e non

ha diritto di voto. =====

Articolo 17 –Requisiti di iscrizione =====

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere u-

na condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano

a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confra-

ternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magi-

strato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. =====

===== CAPO III =====

===== DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI =====

Articolo - 18 – Doveri dei confratelli =====

Gli iscritti alla Confraternita devono: =====

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confra-

ternita: =====

	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; =====	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; =====	
	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni; =====	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; =====	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa. =====	
	Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari =====	
	Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni: =====	
	a) ammonizione; =====	
	b) sospensione a tempo determinato; =====	
	c) decadenza; =====	
	d) esclusione; =====	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.	
	Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. =====	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20. =====	
	Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto =====	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclu-	

sione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. =====

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza. =====

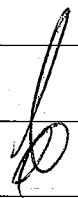
===== CAPO IV =====

===== ORGANI DELLA CONFRATERNITA =====

Articolo 21 – Gli organi =====

Sono organi della Confraternita: =====

a) L'Assemblea; =====

	b) Il Magistrato; =====	
	e) Il Governatore; =====	
	d) Il Collegio Probivirale; =====	
	e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo. =====	
	===== L'ASSEMBLEA =====	
	Articolo 22 – Composizione =====	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi. E' presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età. =====	
	Articolo 23 – Assemblea ordinaria =====	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni. =====	
	Articolo 24 – Assemblea straordinaria =====	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente: =====	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi	

	ovvero dei confratelli sostenitori; =====	
	b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da co-	
	municarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato; =====	
	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere	
	generale; =====	
	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governa-	
	tore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.	
	Articolo 25 – Quorum costitutivo =====	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno	
	la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente	
	costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il dop-	
	pio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea o	
	gni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello	
	avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una	
	delega. =====	
	Articolo 26 – Quorum deliberativo =====	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli	
	astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concer-	
	nenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I compo-	
	nenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilan-	
	cio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le parti-	
	colari norme di cui al sesto comma dell'art. 43. =====	
	Articolo 27 – Attribuzioni =====	
	L'Assemblea ha il compito di: =====	



	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti,	
	corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno	
	precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Or-	
	gano di controllo; =====	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate	
	dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative delibe-	
	razioni; =====	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Col-	
	legio dei Sindaci revisori; =====	
	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ==	
	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di con-	
	certo con il Collegio Probivirale; =====	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44; =====	
	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e	
	stabilire il numero dei componenti il Magistrato; =====	
	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; =====	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti. =====	
	===== IL MAGISTRATO =====	
	Articolo 28 – Attribuzioni =====	
	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non ri-	
	servate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. =====	
	In particolare: =====	
	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o	

	la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie	
	nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto; =====	
	b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le	
	cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, parti-	
	colarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita; =====	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segreta-	
	rio e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'e-	
	ventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle	
	particolarità di cui all'art. 33; =====	
	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamen-	
	to organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio; =====	
	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento e-	
	conomico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto	
	previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; =====	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della	
	pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; =====	
	g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'Assemblea; =====	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul con-	
	seguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; =====	
	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedi-	
	menti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assem-	
	blea successiva; =====	
	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti	
	Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego al-	



	la loro definitiva adesione; =====	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; =====	
	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spiri-	
	tuale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Corret-	
	tore; =====	
	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su ri-	
	chiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori; =====	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla	
	Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari	
	settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato; =====	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed am-	
	ministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del-	
	la Confraternita; =====	
	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare an-	
	nualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di apparte-	
	nenza; =====	
	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al	
	Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e	
	del servizio; =====	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e pos-	
	sibilità della Confraternita; =====	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle	
	deliberazioni assembleari; =====	
	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto	

6

non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita. =====

Articolo 29 – Composizione =====

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. =====

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al secondo grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. =====

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. =====

Articolo 30 – Adunanze =====

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un

terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. =====

Articolo 31 -- Il Governatore =====

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. =====

In particolare il Governatore: =====

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; =====

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; =====

c) attua le deliberazioni del Magistrato; =====

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali; =====

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili; =====

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa; =====

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento. =====

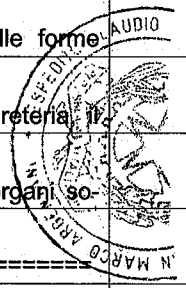
Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello. =====

Articolo 32 -- Il Vicegovernatore =====

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli. =====

Articolo 33 - Il Segretario =====

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto. =====



Articolo 34 - L'Amministratore =====

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato. =====

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali =====

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi del-

	la Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo	
	sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti. =====	
	Articolo 36 – Il Collegio Probivirale =====	
	Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con	
	particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.	
	Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 com-	
	mi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il	
	Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presi-	
	dente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta	
	all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. =====	
	In particolare: =====	
	a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo	
	della Confraternita; =====	
	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il pa-	
	rere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia; =====	
	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal	
	Magistrato nei confronti di quest'ultimi; =====	
	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato	
	della Confraternita; =====	
	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito	
	eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre	
	un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni	
	sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2. =====	
	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera	
	a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il	

contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. =====

Esso tiene il libro delle proprie adunanze. =====

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo =====

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre pa-
rametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori

composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio
dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello sta-

tuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice

Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà

essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti no-
minata dall'Assemblea stessa. =====

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente

eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. =====

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale

viene firmato da tutti i presenti. =====

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera

validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio

dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finan-

ziario non hanno diritto di voto. =====

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra ci-

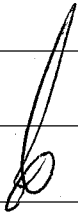
tato art.30 del d.lgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assemblea-

re, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di

cui all'art.30, comma 6, del d.lgs 117 del 3 agosto 2017. =====

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. ===

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti

	cessa la propria attività. =====	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compo-	
	nenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'arti-	
	colo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requi-	
	siti devono essere posseduti da almeno uno =====	
	dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. =====	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento	
	per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs 117 del 3 ago-	
	sto 2017. =====	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve	
	essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro. =====	
	Articolo 38 – Il Correttore =====	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente	
	per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della	
	Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello	
	spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli an-	
	che attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Cor-	
	rettore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle	
	funzioni sacre e delle feste religiose. =====	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e	
	del Magistrato, con diritto di voto. =====	
	Articolo 39 – La Commissione elettorale =====	
	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine	
	di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di: =====	

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; =====

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili; =====

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti; =====

d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti. =====

Le liste devono riportare il nome del Confratello. =====

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata. =====

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea; ==

f) accerta la regolarità delle deleghe; =====

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse. =====

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi =====

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per o-

gni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi. =====

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale =====

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. =====

Articolo 42 -- Gratuità delle cariche elettive =====

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. =====

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori. =====

Articolo 43 – Riforma dello statuto =====



La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.

28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero

di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magi-

strato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta

ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assem-

blea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli arti-

coli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai

proponenti. =====

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al

comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale

per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confede-

derazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie

occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo as-

senso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere

oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irri-

nunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita as-

sociativa. =====

Articolo 44 - Regolamento generale =====

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggio-

ranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Mi-

sericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assem-

bleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magi-

strato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili

con provvedimento dello stesso Magistrato. =====

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita =====

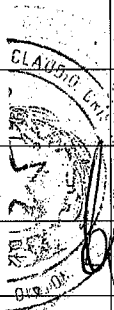
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esaurito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti. =====

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione. =====

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita =====

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano



circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita. =====

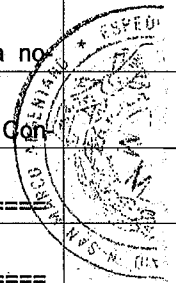
Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio =====

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. =====

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c. =====

Articolo 49 -Riconoscimento della personalità giuridica =====

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo



assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispira-

tori della Confraternita di Misericordia. =====

Articolo 50 - Norma di rinvio =====

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. inte-

grate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle

Misericordie d'Italia. =====

F.to: Fiorino Imperio, Antonio Lanzillotta, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====

La presente copia composta di n. noVe fogli è conforme
all'originale e si rilascia per uso **CONSENTITO ESENTE DA BOLLO**

San Marco Argentano 30 SET 2019



[Handwritten signature]



-NOTAIO-
Dr. ESPEDITO CLAUDIO CRISTOFARO
Piazza V. Selvaggi, 7
47018 SAN MARCO ARGENTANO (CS)
Tel 0984 512812-3 - Fax 0984 511490

Repertorio n.97787

Raccolta n.43261 =====

ATTO REGISTRATO A COSENZA

In data 06-08-2018

al N. 2313 Serie 17

Imposte liquidate per € GRATUI

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio alle =====

ore diciotto e minuti quindici =====

===== (11-07-2019) =====

In San Marco Argentano nel mio studio in Piazza V.Selvaggi n.7. =====

Avanti a me dott. Espedito Claudio Cristofaro, notaio in San Marco Argenta-

no, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Ros-

sano, Castrovillari e Paola, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dal-

la legge, nè dalle parti, nè da me notaio =====

===== SONO PRESENTI: =====

1) IMPERIO Fiorino nato a Praia a Mare il 21 settembre 1984, residente in Tor-

tora alla via Guglielmo Oberdan n.4, cod. fisc. MPR FRN 84P21 G975M, identifi-

cato con carta d'identità n.AY 8998815 rilasciata d'Ordine del Sindaco del Co-

mune di Tortora in data 8 gennaio 2018 e valida fino al 21 settembre 2028; =

2) LANZILLOTTA Antonio nato a Cosenza il 6 maggio 1964, residente in San

Marco Argentano alla via Roberto il Guiscardo n.11, cod. fisc. LNZ NTN 64E06

D086U, identificato con carta d'identità n.AS 6110044 rilasciata dal Responsa-

bile Incaricato d'Ordine del Sindaco del Comune di San Marco Argentano in da-

ta 11 gennaio 2012 e valida fino al 10 gennaio 2022. =====

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io notaio sono

certo, intervengono al presente atto il primo nella qualità di *Correttore* e il se-

condo nella qualità di *Governatore* e legale rappresentante dell'associazione

denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MARCO ARGENTANO",

con sede in San Marco Argentano alla via XX Settembre n.51, cod. fisc.

99003430784 e partita IVA 02957440783 e mi richiedono di redigere il verba-

le dell'assemblea della predetta associazione, qui riunita in seconda convoca-

zione, per questo giorno, ora e in questo luogo, essendo andata deserta la

prima convocazione fissata in data odierna alle ore 11:00, per discutere e de-

liberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

1) approvazione Statuto con adeguamento al Codice del Terzo Settore; ==

2) varie ed eventuali. =====

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio dò atto di quanto segue: =====

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto il Governatore

Lanzillotta Antonio il quale constatato e fatto constatare: =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto; =====

- che per il Magistrato è presente esso Governatore; =====

- che alla stessa sono presenti e rappresentati per delega acquisita agli atti

sociali n. 10 membri su un totale di n.37 (trentasette) membri co-

me da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**; =====

- che l'assemblea può quindi validamente deliberare a norma del vigente sta-

tuto sociale. =====

Ciò premesso, il Presidente fa presente che si rende necessario adeguare lo

statuto alla normativa prevista dal "Codice del Terzo Settore". =====

Dopo ampio dibattito ed attenta valutazione l'assemblea all'unanimità e per

alzata di mano =====

===== DELIBERA: =====

1) di adeguare lo statuto alla normativa prevista dal "Codice del Terzo Setto-



	re"; =====	
	2) di approvare un nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto	
	la lettera "B". =====	
	Null'altro essendovi da deliberare i lavori della presente assemblea sono di-	
	chiarati chiusi alle ore =====	
	===== Informativa trattamento =====	
	Il sottoscritto notaio Cristofaro Espedito Claudio, in qualità di titolare del trat-	
	tamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE	
	679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in ot-	
	temperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, dichiara	
	di aver preventivamente informato i componenti, che manifestamente lo atte-	
	stano, tanto dell'uso dei loro dati personali, quanto dei loro diritti, comunican-	
	do quanto segue: =====	
	a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI =====	
	Titolare del trattamento è Cristofaro Espedito Claudio, C.F.	
	CRSSDT48A23H981L, con sede in Piazza Vincenzo Selvaggi n.7 - 87018 SAN	
	MARCO ARGENTANO CS - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili	
	del trattamento, con le relative aree di competenza, è: =====	
	• Titolare del trattamento - Cristofaro Espedito Claudio =====	
	b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO =====	
	• Altri dati particolari - Durata del trattamento non determinabile =====	
	c) FINALITA', BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL	
	TRATTAMENTO =====	
	I dati di cui al punto b), sono forniti dall'interessato. =====	
	Finalità Principale: Il trattamento è necessario per la stesura dell'atto e l'ese-	



cuzioni collegate agli adempimenti. =====

Base Giuridica: altro =====

d) DESTINATARI =====

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare =====

e) TRASFERIMENTI =====

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea =====

f) CONSERVAZIONE DEI DATI =====

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. =====

g) I SUOI DIRITTI =====

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trat-



tamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: ==

• Titolare del trattamento - Cristofaro Espedito Claudio - Piazza Vincenzo Selvaggi n.7 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO CS - Italia =====

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Limitazione del trattamento. =====

I componenti, una volta informati su tutto quanto sopra riportato, dichiarano di aver prestato, come in effetti hanno prestato, i loro consensi, relativamente: =====

- all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni da parte del Titolare; ==

- all'uso dei loro dati personali per finalità di profilazione; =====

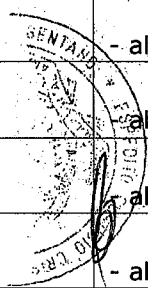
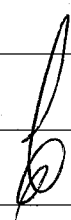
- alla geolocalizzazione come specificato nell'informativa fornita; =====

- all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita. =====

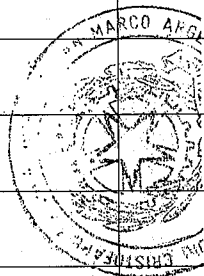
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui, unitamente agli allegati, ho dato lettura ai componenti che lo approvano, e meco notaio lo sottoscrivono come per legge alle ore diciotto e minuti quaranta =====

Consta di due fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrati a macchina ed a mano da me notaio su quattro pagine intere e fin qui della quinta. =====

F.to: Fiorino Imperio, Antonio Lanzillotta, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====



ANNULLATO



unto bello per dilette
Monsieur Voltaire
St Louis

Fernando Dupre

Autore pagella

Almudena

